



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI  
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

C.F. 02902910120

**SERVIZIO TECNICO**

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA  
*tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: [protocollo@autoritadibacino.va.it](mailto:protocollo@autoritadibacino.va.it)  
e-mail certificata: [protocollo@pec.autoritadibacino.va.it](mailto:protocollo@pec.autoritadibacino.va.it)  
orario al pubblico: **martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00***

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  
DEI POSTI D'ORMEGGIO PUBBLICI  
ANNI 2017-2022  
*PORTI PUBBLICI E AREE D'ORMEGGIO  
IN ZONA PORTUALE  
E FUORI ZONA PORTUALE***

*Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n 39 del 29.02.2016*

## Art. 1 - Oggetto e durata dell'assegnazione

1. Il presente bando è redatto ai sensi del *Regolamento per la concessione dei posti d'ormeggio* (di seguito chiamato Regolamento) e ha per oggetto l'assegnazione degli spazi acquei ai fini dell'ormeggio nei porti e nelle strutture pubbliche dei Comuni di **Angera, Brebbia, Castelveccana, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Monvalle, Porto Valtravaglia, Ranco e Sesto Calende** - lago Maggiore; **Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia** – lago di Varese; **Mercallo** – lago di Comabbio, **Cadrezzate e Osmate** – lago di Monate, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022.

## Art. 2 - Contingenza dei posti di ormeggio

1. I porti e le strutture in zona portuale interessati dal bando sono i seguenti:

<b>Angera</b>	<i>Porto Asburgico - Porto di Viale Repubblica Porto di Viale Pietro Martire</i>
<b>Castelveccana</b>	<i>Porto di Caldè - Rampa di Caldè</i>
<b>Ispra</b>	<i>Porto Vecchio - Porto Nuovo - Porto dei Galli</i>
<b>Laveno Mombello</b>	<i>Porto di Laveno - Porto di Cerro</i>
<b>Leggiuno</b>	<i>Porto di Arolo - Porto di Reno</i>
<b>Luino</b>	<i>Porto Vecchio - Porto Nuovo - Porto Lido - Porto di Colmegna</i>
<b>Maccagno con Pino e Veddasca</b>	<i>Porto Vecchio la Gabella - Porto la Gabella - Porto la Madonnina Pontile Galleggiante Maccagno Inferiore - Porto di Zenna</i>
<b>Porto Valtravaglia</b>	<i>Porto Turistico – Porto Vecchio</i>
<b>Ranco</b>	<i>Porto di Ranco</i>

I porti e strutture fuori zona portuale interessati dal bando sono i seguenti:

<b>Angera</b>	<i>Piazza Garibaldi - Portello</i>
<b>Brebbia</b>	<i>Molo di Brebbia</i>
<b>Bodio Lomnago</b>	<i>Porto di Bodio</i>
<b>Cadrezzate</b>	<i>Pontili di Cadrezzate</i>
<b>Cazzago Brabbia</b>	<i>Porto di Cazzago</i>
<b>Laveno Mombello</b>	<i>Scivoli di Cerro - Molo Sironi</i>
<b>Leggiuno</b>	<i>Porto Vecchio di Reno - Sasso Moro</i>
<b>Maccagno con Pino e Veddasca</b>	<i>Porto Riva di Pino</i>
<b>Mercallo</b>	<i>Pontile Camping – Pontile Chiosco</i>
<b>Monvalle</b>	<i>Cantone</i>
<b>Osmate</b>	<i>Spiaggia Via Aliprandi</i>
<b>Sesto Calende</b>	<i>Viale Italia - Alzaia Leandro Mattea</i>

2. Il numero dei posti da assegnare è suddiviso come da tabelle in allegato al bando (le dimensioni si intendono come valori massimi ammessi).

## Art. 3 – Domanda di assegnazione all'ormeggio

1. La domanda per l'ammissione alle graduatorie e alle liste d'attesa **deve essere redatta unicamente sul modello predisposto dall'Autorità di bacino**, deve essere completata in ogni sua parte, datata, firmata in modo leggibile, regolarizzata con l'imposta di bollo di € 16,00 e completa di tutti gli allegati richiesti.
2. L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità dei dati e/o della firma, la presentazione di allegati insufficienti e/o incompleti, comporterà l'inammissibilità della

- domanda stessa, senza alcun obbligo di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di bacino.
3. La domanda deve contenere:
    - a. i dati anagrafici del richiedente;
    - b. i dati relativi alla residenza anagrafica del richiedente;
    - c. per i residenti all'estero l'eventuale domicilio in Italia o altro recapito per la corrispondenza;
    - d. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni;
    - e. la struttura o l'area ed il numero del posto nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio;
    - f. la specificazione delle caratteristiche e dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza e/o di soccorso, altro).
  4. Alla domanda deve essere allegato:
    - a. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto, del certificato di iscrizione alla CCIAA, altro);
    - b. due fotografie a colori dell'unità di navigazione (una di fronte e una di fianco);
    - c. certificazioni e documentazioni relative all'unità di navigazione;
    - d. certificazioni e documentazioni ritenute utili per comprovare i diritti di precedenza ed eventuali riduzioni dei canoni.
  5. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
    - a. di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto d'ormeggio;
    - b. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal presente regolamento, dalla LR 6/2012, dal Regolamento Regionale 9/2015, e dalle norme che regolamentano le concessioni demaniali oggetto della domanda.
  6. Ogni modifica o variazione ai dati contenuti nelle domande già presentate dovranno essere comunicate all'Autorità di bacino entro e non oltre 10 giorni.
  7. Non è ammessa la sostituzione dell'unità di navigazione per le domande già presentate. In caso di sostituzione dell'unità di navigazione di una domanda già presentata dovrà essere necessariamente presentata una nuova domanda.

## **Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:
  - a mano direttamente presso la sede dell'Autorità di bacino o presso gli eventuali Uffici decentrati, se istituiti;
  - spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'Autorità di bacino, al seguente indirizzo:  
**Autorità di bacino lacuale dei laghi  
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese  
Servizio Tecnico  
Via Martiri della Libertà, 11  
21014 LAVENO MOMBELLO VA.**
- Nel caso di spedizione tramite il servizio postale, sulla busta deve essere scritto: **DOMANDA POSTO D'ORMEGGIO.**
2. Le domande possono essere presentate a mano presso la sede dell'Autorità di bacino o presso gli eventuali Uffici decentrati, se istituiti, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico.
3. Le domande devono essere presentate o spedite tra il **1° aprile 2016** e il **15 maggio 2016**.
4. Farà fede la data di presentazione al protocollo dell'Autorità di bacino o la data di spedizione della lettera raccomandata (accertata dal timbro dell'ufficio postale di spedizione).

5. Alla presentazione della domanda non verrà rilasciata ricevuta. Qualora il richiedente volesse la ricevuta di presentazione, deve presentarsi con fotocopia della domanda sulla quale verrà apposto timbro con data di ricevimento.
6. Le domande presentate o spedite anticipatamente ai termini di cui al comma 3 non verranno considerate valide e saranno dichiarate non ammissibili.
7. Le domande pervenute oltre il termine previsto dal comma 3 verranno inserite in apposite graduatorie e concorreranno all'assegnazione dei posti d'ormeggio eventualmente ancora disponibili o resi disponibili. L'ordine sarà quello del protocollo di ricevimento da parte dell'Autorità di bacino.
8. Le domande per più di una unità di navigazione e/o per più posti d'ormeggio devono essere presentate o inviate separatamente (un modello e una busta per domanda).
9. Per la stessa unità di navigazione è ammessa una sola domanda per porto o struttura. Nel caso di presentazione di più domande per la stessa unità nello stesso porto o struttura, anche da parte di differenti richiedenti, verrà considerata valida la prima pervenuta. Le domande pervenute successivamente verranno dichiarate inammissibili.
10. La presentazione della domanda di assegnazione all'ormeggio non impegna in alcun modo l'Autorità al rilascio della concessione.

### **Art. 5 – Graduatoria delle domande**

1. Per ogni struttura o area di cui all'art. 2 viene stilata una graduatoria.
2. La graduatoria relativa alle domande presentate o spedite nei termini di cui all'art. 4 viene definita mediante estrazione a sorte di tutte le domande da parte di una Commissione nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Autorità di bacino.  
La data e il luogo di svolgimento delle operazioni di sorteggio sono resi pubblici almeno 15 giorni prima, mediante avviso all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino.
3. Le domande pervenute oltre il termine previsto dall'art. 4 saranno inserite in coda alle graduatorie di cui al comma precedente, sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo dell'Autorità di bacino.
4. Vengono escluse dalla graduatoria le domande relative a:
  - a. unità di navigazione che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti d'ormeggio disponibili;
  - b. unità di navigazione il cui utilizzo sia vietato da norme o ordinanze;
  - c. unità di navigazione di concessionari per i quali sia stata accertata la mancata corresponsione del canone negli anni precedenti.Al richiedente verrà data comunicazione scritta indicando i motivi di non accoglimento della domanda.
5. Entro il 31 luglio 2016, le graduatorie verranno pubblicate, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino.
6. Eventuali osservazioni o/e opposizioni alle graduatorie dovranno pervenire, in forma scritta, all'Autorità di bacino entro e non oltre il 15 agosto 2016.

### **Art. 6 – Assegnazione**

1. Entro il 30 settembre 2016 si procederà all'assegnazione dei posti d'ormeggio per ogni struttura o area di cui all'art. 2, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5 e tenendo conto delle eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute.
2. Le assegnazioni verranno effettuate secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
  - a. unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
  - b. unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo via acqua;

- c. unità di navigazione di proprietà di pescatori professionisti;
  - d. unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
  - e. unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
  - f. unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
  - g. unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.
  - h. unità di navigazione di riconosciuto interesse storico, comprovato dall'iscrizione in appositi pubblici registri, limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale;
  - i. unità di navigazione utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti, di proprietà dei residenti nel Comune territorialmente competente per un posto d'ormeggio a richiedente, secondo quanto stabilito e prescritto nel Piano del porto e degli ormeggi, fino all'esaurimento del 30% dei posti riservati;
  - j. unità di navigazione utilizzate per finalità di cui al punto precedente, per un posto d'ormeggio a richiedente, secondo quanto stabilito e prescritto nel Piano del porto e degli ormeggi;
  - k. ulteriori unità di navigazione come ai punti *i* e *j* presentate dallo stesso richiedente;
3. L'assegnazione del posto d'ormeggio avverrà in base al posto richiesto o, se non disponibile, in base alle caratteristiche dell'unità di navigazione, al fine di riunire in gruppi omogenei le unità stesse, allo scopo sia di limitare i danni a seguito del moto ondoso o di un ancoraggio difettoso che per agevolare l'accesso all'unità di navigazione.
  4. I richiedenti che hanno presentato più domande in più porti o strutture per la stessa unità di navigazione, nel caso risultassero assegnatari in più porti o strutture, dovranno comunicare all'Autorità di bacino, entro 10 giorni dall'inizio della pubblicazione di cui al successivo comma 5, il nome del porto o della struttura nel quale accettano il posto d'ormeggio. Al momento della scelta del posto, decade la loro posizione dalle altre graduatorie. Nel caso di mancata comunicazione, l'Autorità di bacino provvederà d'ufficio all'assegnazione, sulla base della tipologia dell'unità e delle disponibilità e caratteristiche dei porti e delle strutture.
  5. La durata della concessione d'ormeggio è pari a sei anni, dal 01/01/2017 al 31/12/2022.
  6. Le assegnazioni definitive, suddivise per porto o struttura di cui all'art. 2, verranno pubblicate all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino entro il 15 ottobre 2016 e per almeno 15 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni, in merito unicamente a meri errori materiali, dovranno pervenire all'Autorità di bacino entro e non oltre il 30 ottobre 2016.
  7. Entro il 31 dicembre 2016, il Responsabile del Servizio Tecnico, preso atto delle eventuali modifiche da apportare agli elenchi, comunicherà per iscritto, mediante lettera semplice, agli interessati la proposta definitiva di assegnazione, la quantificazione del canone concessorio da corrispondere, le modalità ed i termini di pagamento e le modalità per il ritiro del contrassegno da apporre sull'unità di navigazione.
  8. Entro i termini fissati nel provvedimento di cui al comma precedente, l'assegnatario deve procedere a verificare l'idoneità del posto proposto (con particolare riferimento alla sua accessibilità e fruibilità in riferimento all'escursione del livello delle acque) ed è tenuto a comunicare eventuali impedimenti al suo utilizzo. Nel caso, l'Autorità di bacino provvederà a proporre, se disponibile, altro idoneo posto d'ormeggio, in caso contrario la domanda resterà in graduatoria.
  9. L'assegnazione dell'ormeggio è da considerarsi perfezionata all'atto del pagamento, entro i termini previsti nel comma 6, del canone concessorio.

10. Il pagamento del canone concessorio è considerato come espressa accettazione del posto proposto e dà diritto esclusivamente all'occupazione dell'area demaniale alle condizioni e nei limiti previsti dal presente regolamento. Sono espressamente esclusi servizi accessori e/o forniture di attrezzature.
11. Il mancato, ritardato o parziale pagamento del canone concessorio richiesto, è considerato a tutti gli effetti come rinuncia espressa alla proposta di assegnazione del posto d'ormeggio, senza altro onere che la restituzione, senza interessi, di quanto corrisposto irregolarmente.
12. Nel caso del comma precedente, l'Autorità di bacino procederà a proporre l'assegnazione dell'ormeggio al primo avente diritto nella graduatoria relativa al porto nel quale si è reso libero l'ormeggio, secondo le modalità del comma 2.
13. Ai concessionari dei posti d'ormeggio verrà rilasciato apposito contrassegno da apporre a prua – lato sinistro dell'unità di navigazione oggetto di concessione.
14. Il contrassegno deve essere comunque apposto in modo visibile e deve essere verificabile dalla banchina.
15. L'assegnazione del posto d'ormeggio scade senza alcun diritto di rinnovo o prelazione il 31/12/2022, fatte salve le proroghe di cui all'art. 7 del Regolamento.

### **Art. 7 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento esplicito alle norme Statali e Regionali vigenti in materia di navigazione interna e di occupazione del demanio lacuale, con particolare riferimento al Codice della Navigazione, alla LR 6/2012, al Regolamento Regionale 9/2015 e al *Regolamento per la concessione dei posti d'ormeggio* dell'Autorità di bacino.